



Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano

all'udienza del [REDACTED] il giudice dr.ssa Elisa Tesco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] tra le parti:

Ricorrente: [REDACTED], con il patrocinio
[REDACTED] e dell'avv. TARTAGLIA
ANGELO FIORE (TRTNLF68L28D390F), giusto mandato in atti

Resistenti: **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), con il patrocinio
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRIESTE (ADS80025500325), giusto mandato in
atti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), con il
patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRIESTE (ADS80025500325), giusto
mandato in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha agito nei confronti del Ministero dell'Interno e del ministero
dell'Economia e delle Finanze per domandare la disapplicazione del decreto ministeriale con
cui è stata respinta la sua istanza di riconoscimento dello status di soggetto equiparato a
vittima del dovere e dei relativi benefici assistenziali, Decreto avente prot. n.
[REDACTED], nonché per domandare la condanna del Ministero convenuto al
riconoscimento di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle vittime del
dovere, il cui pagamento è posto a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ha riferito che il Ministero resistente aveva espresso parere negativo riguardo al
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata:
[REDACTED]

Il ricorrente ha riferito di aver prestato servizio quale Carabiniere Scelto presso il Comando
Legione Carabinieri di Udine – Motorizzazione; di aver svolto plurime missioni all'estero nei



territori dell'Ucraina (2003) e del Kosovo (2004 e 2005) e di aver partecipato a plurime esercitazioni in vari poligoni di tiro; di essersi trovato esposto in occasione della prima missione internazionale ad inalare la polvere che si alzava dopo le esplosioni, ad alloggiare in caserme dalle condizioni igieniche precarie e a mangiare e bere cibo del posto, inquinati; era inoltre sprovvisto di misure di protezione individuale. Analogamente durante la seconda missione internazionale nel percorrere quotidianamente strade non asfaltate si trovava ad inalare tantissima polvere; per due mesi ha svolto servizio di guardia in prossimità di una centrale elettromagnetica con conseguente esposizioni a radiazioni elettromagnetiche.

L' [REDACTED] venne riscontrato al ricorrente un [REDACTED] [REDACTED], per i quali ha subito un intervento di [REDACTED] [REDACTED], oltre a subire sei cicli di chemioterapia ed un ciclo di radioterapia.

In data [REDACTED] ha presentato istanza di dipendenza da causa di servizio per la patologia sofferta in relazione alle particolari condizioni ambientali in cui aveva operato durante le missioni svolte all'estero, ottenendo parere negativo.

In diritto, il ricorrente ha invocato la sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, ricorrendo nel caso di specie sia il nesso di causalità, sia la causa di servizio che la sussistenza di "particolari condizioni ambientali ed operative".

Si è costituito tempestivamente in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa avanzata dal ricorrente, in quanto amministrazione deputata unicamente alla gestione dei pagamenti stabiliti dal Ministero competente, in ragione dell'emanazione dei provvedimenti attributivi dei relativi diritti. In ogni caso ha contestato nel merito la domanda del ricorrente, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, o a quella di cui al successivo comma 564, non ricorrendo nel caso di specie la dipendenza della patologia da causa di servizio, in assenza di un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connesso al servizio, che abbia determinato l'insorgere delle infermità.

Si è costituito in giudizio, con memoria depositata oltre i termini di cui all'art 416 c.p.c. il [REDACTED] Ministero della Difesa, contestando la domanda del ricorrente, svolgendo difese analoghe a quelle già articolate dal Ministero dell'Interno.

La causa veniva istruita a mezzo CTU medico legale, con incarico conferito al dott. Maurizio Santoro, sulla base del seguente quesito: *"Esaminati gli atti di causa, visitata parte ricorrente e compiuta ogni necessaria indagine, dica il C.T.U.*

- le patologie tumorali riportate da parte ricorrente e se le stesse possano considerarsi dipendenti da causa di servizio - ai sensi dell'art 1 co. 564 legge 266/2005, degli artt. 1 e 5 D.P.R. 243/2006 e D.P.R. 461/2001 - per le particolari condizioni ambientali od operative di missione in cui lo stesso risulta aver operato, in base alla documentazione in atti;



- in caso di risposta positiva al quesito che precede, precisi il grado di invalidità complessiva riportato dal ricorrente per i fatti di causa, tenuto conto dei criteri fissati dal D.P.R. 243/2006 e dal D.P.R. 181/2009”.

All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato per discussione all'odierna udienza, ove le parti hanno concluso come da verbale che precede.

Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Sulla prova del nesso causale

Innanzitutto, si osserva che non è contestato dal Ministero resistente lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di [REDACTED] nei termini analiticamente allegati nel ricorso introduttivo e ampiamente documentati (tra questi, il Rapporto Informativo datato [REDACTED], in merito alle condizioni operative nella missione in Kosovo, e il rapporto nr. [REDACTED] in data [REDACTED], riportante anche i risultati dell'analisi nanodiagnostica dei tessuti ammalati del ricorrente).

Nel procedimento *de quo* è stato nominato consulente tecnico d'ufficio, incaricato di riferire se le condizioni operative di missione in cui si è trovato il ricorrente possano aver costituito idonea causa o concausa delle malattie tumorali sviluppate.

Questi, oltre a ripercorrere analiticamente le mansioni in concreto svolte dal ricorrente e le condizioni nelle quali si è trovato ad operare, ha affermato che: *“Dall'esame della storia clinica e delle esperienze lavorative, in particolare dalla valutazione della sua partecipazione per due volte alle missioni all'estero in operazione di Peacekeeping in territori coinvolti da anni in lunghi e reiterati eventi bellici, risulta provata l'esposizione del periziando a numerose noxae fisiche, chimiche ed ambientali particolarmente tossiche per l'organismo umano. Inoltre a tali noxae sono da aggiungere, l'assoggettamento a vaccinazioni multiple ravvicinate nell'imminenza della partenza per i luoghi bellici, lo stress lavoro-correlato ed una non corretta e sana alimentazione... Si aggiunga che il Carabiniere Scelto [REDACTED] non ebbe mai in dotazione maschere autorespiratori, maschere a facciale completo o semifacciali dotate di sistemi di filtrazione di radiazioni, gas, polveri, fibre di amianto o altri agenti fisici, chimici biologici pericolosi. Anzi, di fatto, non utilizzò mai dispositivi specifici a protezione da agenti fisici o agenti chimici delle vie aeree superiori. Ciò in tutte le missioni svolte in territori esteri. Anche se fu dotato della regolamentare maschera individuale “anti NBC”, la stessa non fu mai utilizzata da nessun reparto/contingente delle Forze Armate nazionali, proprio per la mancata conoscenza, informazione e addestramento al rischio derivante da radiazioni ionizzanti e nanoparticelle comunque presenti, ad agenti chimici pericolosi, a fibre di amianto, nelle aree estere di operazioni e dispiegamento... Di conseguenza Egli venne a contatto quotidianamente con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, con nanoparticelle/nanopolveri, con gas, con polveri e particolati variamente inquinati da sostanze tossiche, cancerogene, nocive, irritanti provenienti e/o derivanti da eventi ed attività belliche o da eventi comunque conseguenti e/o provocati all'utilizzo di armamenti esplosivi e piroforici anche comprensivi di dardi d'Uranio Impoverito (DI – DU – U238), con fibre di vario tipo e di varie dimensioni, comprese fibre di amianto comunque aerodisperse, con altri manufatti e materiali contenenti amianto. Operò senza mezzi (dispositivi) personali di protezione in locali, e svolse le sue mansioni in aree, luoghi, situazioni sprovvisti/e di*



appropriati specifici e dedicati "sistemi di sicurezza". Guidò e/o fu passeggero di velivoli, automezzi con componentistica meccanica quale e solo titolo di esempio (e non esaustivo): pattini, ferodi per sistemi frenanti, tubolature varie e variamente isolate/rivestite con materiali contenenti amianto o tessuti in amianto, con produzione di enormi quantità di fumi e prodotti di combustione di motori endotermici a scoppio. Percorse a bordo di tali veicoli centinaia di chilometri su strade di vario tipo, molte delle quali già oggetto di mitragliamenti e bombardamenti con armamenti di vario tipo, compresi proiettili e proiettili con dardi in Uranio Impoverito. A ciò deve sommarsi il continuo stress da combattimento e comunque lavoro-correlato, tanto più che in ogni missione incombeva il continuo pericolo di coinvolgimento del veicolo e dell'equipaggio nelle esplosioni da Ordigni Improvvisati, appositamente collocati ai margini delle vie di comunicazione da truppe armate ribelli o terroriste (IED: Improvised Explosive Devices). La maschera Anti NBC, (dove la sigla sta per Nucleare, Biologico, Chimico), viene data come dotazione a tutti i componenti delle Forze Armate di ogni nazione, proprio in previsione di utilizzo/presenza/contaminazione di agenti derivanti da esplosioni di ordigni nucleare, di agenti biologici e di sostanze chimiche di varia natura, compresi i tristemente famosi gas, largamente utilizzati da tutti i belligeranti durante la Prima Guerra Mondiale. Visse e operò nel territorio nazionale, ma soprattutto durante tutte le missioni all'estero, in varie situazioni ambientali certamente contaminate da/con sostanze e materiali contenenti amianto, materiale amiantoso, altro materiale particolato impregnato/contaminato da basse, medie, alte concentrazioni di innumerevoli, indefinite e indefinibili sostanze cancerogene, tossiche, nocive, irritanti. Tutto ciò senza fin qui considerare il danno iatrogeno da assoggettamenti vaccinali multipli attuati in tempi ravvicinati. E da ultimo, senza considerare il regime alimentare adottato nei molti mesi di missione all'estero, l'ingestione attraverso il lavaggio e le cotture di cibi di acque non controllate chimicamente, fisicamente e batteriologicamente, e a volte anche di verdure e cibi provenienti o coltivate proprio in quei territori esteri... è doveroso dire che da molti decenni l'Agenzia Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (IARC - WHO) ha raccolto in apposite monografie i risultati degli studi che dimostrano morbilità e mortalità nell'uomo a causa di esposizione o comportamenti umani verso determinate sostanze pericolose... Alcune considerazioni sono ancora necessarie soprattutto circa il ruolo concausale nel determinismo di patologie neoplastiche dell'uranio impoverito e dei metalli pesanti, elementi cui il periziando risulta essere stato esposto come descritto in precedenza [segue analisi della indagine epidemiologica sul rischio di esposizione ad Uranio svolta su militari che hanno partecipato ad operazioni nelle aree balcaniche]".

Il c.t.u. ha quindi concluso la propria relazione affermando che "l'eziopatogenesi della malattia deve essere correlata al servizio prestato in zona contaminata da inquinanti prodotti a seguito di eventi bellici recenti ed esattamente in quei luoghi geografici frequentati per motivi di servizio dal Signor [REDACTED] con particolare accento sul soggiorno in Kosovo; il criterio epidemiologico è risultato soddisfatto dai risultati dell'indagine di laboratorio condotta dalla Dott.ssa Celli: Ella infatti riporta un'analisi dei metalli effettuata sul sangue del periziando in data [REDACTED] presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biotecnologia molecolare e Scienze per la salute, sezione di Chimica, e giunte in data [REDACTED] da cui è possibile ricavare la presenza di livelli di contaminazione critici per i seguenti metalli tossici: ALLUMINIO CROMO RODIO S'IRONZIO TITANIO VANADIO ZINCO". Metalli la cui presenza nell'organismo del ricorrente risulta giustificabile solo ponendola in correlazione con la composizione dei materiali bellici utilizzati e l'inquinamento presente negli scenari bellici ove egli si è trovato.



“La presenza di metalli pesanti con valori elevatissimi e critici nell’organismo del [REDACTED], tre ad azione cancerogena certa e altri con azione cancerogena più che probabile, oltre a giustificare e correlare dal punto di vista della nessualità il soggiorno del [REDACTED] in un ambiente fortemente contaminato da metalli tossici con la manifestazione oncologica da cui è risultato essere affetto, permette di identificare la complessa natura della polipatologia da cui il periziando risulta essere affetto. Pertanto si ritiene che le patologie oncologiche, rappresentano l’espressione finale (tra le tante possibili) di una situazione definibile “intossicazione cronica (ovvero bioaccumulo) da metalli pesanti” e che quest’ultima è ancora in atto. Tale condizione è da attribuirsi ai meccanismi di contaminazione causati da metalli tossici secondo le modalità appena illustrate”.

Non va dimenticato, inoltre, che nell’accertamento del nesso eziologico in materia civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” (v. Cass. civ.- Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

Le risultanze degli accertamenti peritali disposti in questo giudizio si rivelano rigorose e i relativi esiti condivisibili, conducendo ad affermare che le condizioni operative affrontate dal ricorrente hanno costituito certamente una causa o, quantomeno, una concausa efficiente e determinante nell’insorgenza della patologia tumorale che lo ha afflitto.

Infatti, in base al principio di equivalenza causale (art. 41 c.p.), è sufficiente anche l’aver favorito, ovvero aver abbreviato i tempi di latenza, per ritenere sussistente il nesso causale.

Sul concetto di “particolari condizioni ambientali od operative”

Ai sensi dell’art 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 sono equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le “particolari condizioni ambientali ed operative”.

Con specifico riguardo al concetto di “particolari condizioni ambientali od operative” contenuto nell’articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), deve prendersi a riferimento anche il D.P.R. n. 243/2006 che ha disciplinato le modalità applicative della predetta disposizioni legislativa, disponendo all’art 1 lett. c) che: *“per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.*

È proprio l’accertamento delle “particolari condizioni ambientali ed operative” - la cui sussistenza è esclusa dal Ministero nella vicenda di cui trattasi - che determina il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, posto che, come autorevolmente sostenuto anche dalla corte di legittimità, *“perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, (poiché) altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di particolari condizioni che è un concetto aggiuntivo e specifico”* (così, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 21969 del 21/09/2017).



Merita ulteriormente ricordare, inoltre, come anche di recente la stessa suprema corte abbia affermato, proprio con riferimento al concetto di condizioni ambientali ed operative “particolari”, che “...la (sopravvenuta) disposizione regolamentare cit., la quale definisce invece le circostanze come “straordinarie”, potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell’art. 1 della l. n. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564” (Cass. civ. sez. lav. sent. n. 15027/2018).

Pertanto, secondo le stesse SU, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale, sul punto, va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa “particolare” è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale”, *id est* “normale” in quanto corrispondente a come l’attività era previsto si svolgesse.

È sufficiente, pertanto, un’evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (v. Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 21969 del 21/09/2017).

Non potrà negarsi nel caso di specie che la massiccia esposizione a metalli pesanti per il periodo di circa 20 mesi in concentrazione notevolmente superiore rispetto ai limiti consentiti dalla normativa, così come le precarie condizioni operative quotidianamente affrontate in tali territori, costituisca evento avverso, in termini di inquinamento ambientale di quelle aree, in alcun modo correlabile ai normali rischi a cui può dirsi comunque esposto un militare.

Quanto al concetto di “missione” di cui al comma 564 dell’art. 1 della l. n. 266 del 2005, trattasi di concetto inteso in senso estensivo e generalissimo, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ricomprendente anche, come nel caso di specie, l’espletamento delle operazioni militari in territorio extranazionale (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 759/2017, “in assenza di una definizione del concetto di missione in senso intrinseco, da parte delle fonti normative, l’interprete è, evidentemente, obbligato a far ricorso ai significati del concetto di “missione, in senso comune, con il limite che il significato dev’essere compatibile con la funzione e lo scopo della provvidenza prevista dalla normativa di cui trattasi, che, ai sensi del comma 562 è quella di estendere i benefici previsti le vittime della criminalità e del terrorismo “alle vittime del dovere”. Il che implica che la “missione” di cui parla il comma 564 dev’essere comunque esplicitazione di un “dovere”, che grava sui soggetti cui fa riferimento lo stesso comma... Poiché il concetto di missione risulta, dunque, corrispondere al primo generalissimo significato su indicato (“attività particolare e di una certa importanza di cui si viene incaricati”, “compito”, “funzione”, “incarico”, “incombenza”, “mandato”, “mansione” n.d.r.), la prima censura proposta con il motivo in esame dev’essere disattesa, perché quel significato implica che la “missione” possa essere sia correlata ad un’attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un’attività che tale non sia e risulti del tutto “ordinaria” e “normale”, cioè, in definitiva, rappresenti un “compito”, l’espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una “incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell’attività espletata”).



Risultano pertanto integrati i presupposti richiesti dalla normativa di settore per riconoscere a [REDACTED] lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere.

Quanto ai benefici economici di legge concedibili connessi al predetto status sono:

- lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.lgs n. 503/1992 e successive modificazioni (v. art. 5, comma 3, ibidem);
- l'assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad € 500,00 mensili a norma dell'articolo 4, comma 238, della Legge n. 350/2003 e soggetto anch'esso alla predetta perequazione automatica (v. art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998);
- la liquidazione della speciale elargizione di euro 200.000,00 € prevista dalle leggi n. 466/1980 e 302/1990, atteso il riconoscimento di una invalidità complessiva pari al 100%;
oltre al beneficio di cui all'articolo 1 legge 19/7/2000 n. 203, il beneficio della esenzione dai ticket richiamato dal D.P.R. 7/7/2006 e il diritto all'assistenza psicologica ex art 6 co. 2 l. 206/2004 e art 4 co. 1 lett. c) n. 2 D.P.R. 243/2006.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico del Ministero dell'Interno, atteso il suo prevalente interesse circa l'esito del procedimento; le stesse si liquidano in base ai valori medi per il parametro di riferimento. Possono integralmente compensarsi le spese di lite nei confronti del ministero dell'Economia, attesa l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti ai soli fini dell'opponibilità del giudicato.

Parimenti le spese per c.t.u. in corso di causa sono poste a carico del Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso e per l'effetto accerta lo status del ricorrente [REDACTED] di soggetto equiparato a vittima del dovere e dichiara il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, obbligato al riconoscimento dei benefici ex DPR 07/07/2006 n. 243, nonché lo condanna al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti prestazioni:

- o assegno mensile vitalizio non reversibile di 500,00 € di cui all'art 2 legge n. 407/1998, con decorrenza dal 31/8/2013, oltre il maggior importo tra interessi legali rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
- o speciale assegno mensile vitalizio non reversibile di 1033,00 €, di cui all'art 5 comma 3 legge n. 206/04, con decorrenza dal [REDACTED], oltre il maggior importo tra interessi legali rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;



- o speciale elargizione di 200.000,00 € prevista dalle leggi n. 466/1980 e 302/1990;

condanna il Ministero dell'Interno al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in 5.000,00 € per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa a verbale, ex art 429 c.p.c.

Pordenone, [REDACTED]

Il giudice
dr.ssa Elisa Tesco

